



Avvocato: CALDERON CERNA Ceveriano.
 Studio Legale Calderon.
 Via F. Balduino 3, Milano.
 studiocalecalderon@hotmail.com
 Tel. 3888787590 / 3468417270.



Il Delitto di Minaccia -amenaza- nel sistema penale italiano

I. Premesse.

Il reato di minacce è noto nella legislazione e la dottrina comparata iberoamericana come "el delito de amenazas". In Italia è tipificato come delitto contro la libertà morale e ha natura di reato di pericolo. Il delitto di minacce indossando natura di pericolo, si configura oppure s'integra quando il soggetto agente adempie atti lesivi concreti, la minaccia deve essere proporzionata e determinata in relazione della circostanza, delle suggestioni ovvero condizioni dell'agente e delle conseguenze sulla vittima. E quindi la tutela giuridica è ben determinata escludendo la configurazione del delitto in altre circostanze non oggettive.

La figura di reato protegge, infatti, il bene giuridico della tranquillità individuale in sé, come situazione prodromica alla tutela della libertà morale in senso proprio: nel senso, cioè, che la norma mira ad evitare che la prospettazione di un male futuro (minaccia cosiddetta fine) finisca per alterare a livello psico-emotivo la naturale condizione di vita del soggetto passivo prima e per pregiudicare poi la specifica libertà di autodeterminazione. In realtà la critica è più speculativa della teoria sul reato di minaccia.

II. Analisi.

2.1. Tipicità.

Il delitto di minaccia è tipificato nell'art. 612° del codice penale italiano, che recita: "Chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a euro 1032. Se la minaccia è grave, o se fatta in uno dei modi indicati nell'articolo 339°, la pena è della reclusione fino a un anno e si procede d'ufficio".

Per una maggiore valutazione del tipo penale, l'art. 339° del codice penale tipifica le circostanze aggravanti del reato e sancisce: "Le pene stabilite nei tre articoli precedenti sono aumentate se la violenza o la minaccia è commessa con armi, o da persona travisata, o da più persone riunite, o con scritto anonimo, o in modo simbolico, o valendosi della forza



La figura giuridica penale base precisa che il reato è punibile con multa fino a euro 1032 ed invece, quando la minaccia è grave, o è fatta nei modi di ciò precisato delle aggravanti, la pena è di reclusione fino a un anno.

intimidatrice derivante da segrete associazioni, esistenti o supposte.

Se la violenza o la minaccia è commessa da più di cinque persone riunite, mediante uso di armi anche soltanto da parte di una di esse, ovvero da più di dieci persone, pur senza uso di armi, la pena è, nei casi preveduti dalla prima parte dell'articolo 336 e dagli articoli 337 e 338, della reclusione da tre a quindici anni, e, nel caso preveduto dal capoverso dell'articolo 336, della reclusione da due a otto anni.

Le disposizioni di cui al secondo comma si applicano anche, salvo che il fatto costituisca più grave reato, nel caso in cui la violenza o la minaccia sia commessa mediante il lancio o l'utilizzo di corpi contundenti o altri oggetti atti ad offendere, compresi gli artifici pirotecnici, in modo da creare pericolo alle persone". Se queste sono gli elementi normativi del tipo, la sua integrazione non è dal tutto pacifico.

2.2. L'elemento oggettivo.

Il soggetto attivo del delitto, cioè la persona che commette il delitto può essere chiunque. In pratica, trattandosi di un reato comune, può essere qualunque persona che faccia atti descritti nella norma penale e quindi puniti; il soggetto

passivo ovvero la vittima, nota come parte offesa del delitto, può essere anche qualunque persona alla quale sono indirizzati gli atti illeciti. In più il soggetto passivo può essere determinato o determinabile.

La condotta incriminata consiste nel minacciare ad altri un male ingiusto. Per minaccia s'intende la prospettazione di un male futuro, la cui verifica dipende dalla volontà minacciante. Essenzialmente la sua idoneità a turbare la libertà psichica della vittima. Le modalità della condotta possono essere diverse. E quindi il reato di minaccia sussiste qualora la persona offesa venga intimidita con la prospettazione di un danno ingiusto, rivolto alla medesima oppure al suo patrimonio, di entità tale di limitare la sua libertà psichica. Se, infatti, non si prospetta un danno ingiusto, non si configura il reato e quindi, con l'esclusione della responsabilità penale del soggetto attivo. Poiché il principale presupposto costitutivo del reato è giustamente la prospettazione di un ingiusto danno, tale di limitare, come ho precisato, la libertà morale della vittima e il cui futuro verificarsi dipende, in forma diretta o commissionata dal soggetto agente. Di conseguenza, esiste ipotesi in

cui il comportamento non integra il reato ed invece altre dove si perfeziona l'illecito.

Il perfezionamento del delitto si esclude quando, ad esempio, il soggetto agente fa semplici imprecisazioni o gli insulti. Affinché il delitto sussista, è necessario il compimento del fatto dell'agente, in pratica, può consistere in atti diretti a intimorire alla vittima. Le ipotesi in cui versa il soggetto agente assumono variate forme, come ad esempio: parole, scritti, gesti, sms, e-mail, disegni, etc. Logicamente questi comportamenti, cioè, l'idoneità intimidatrice va valutata ex ante, a proposito delle circostanze oggettive conoscibili dall'agente in conformità a un criterio di carattere medio che rispecchi le reazioni di un uomo comune.

2.3. L'elemento soggettivo.

Quando si parla dell'elemento soggettivo del soggetto agente del delitto, ci riferiamo al dolo. Infatti, per la configurabilità del delitto di minacce, è necessario che l'agente agisca con coscienza e volontà di minacciare ad altri un danno ingiusto, cioè con dolo generico.

2.4. La consumazione del reato e tentativo.

Sul tentativo nel reato di minacce la critica e la teoria non sono d'accordo. Il delitto si consuma nel momento in cui la vittima percepisce la minaccia. Pur essendo naturalisticamente concepibile (ad esempio la lettera minatoria intercettata prima che venga al destinatario), la dottrina e la giurisprudenza escludono l'ammissibilità del tentativo, sul rilievo per cui, essendo il delitto di minaccia un reato formale di pericolo, incriminare il tentativo significherebbe anticipare ancora di più la soglia della rilevanza penale degli atti posti in essere, finendo per punire il pericolo di pericolo. Al mio avviso, si è possibile la configurazione del tentativo in ipotesi oggettive, come ad esempio una lettera intercettata minatoria indirizzata al Presidente americano, il cui contenuto ha la minaccia di un danno imminente e altri casi simili. E quindi, il tentativo appare configurabile.

2.5. Le circostanze aggravanti.

Per quanto riguarda le circostanze aggravanti, con incidenza diretta sul quantum della pena e per la valutazione della gravità del delitto, sono anche oggettive: quando il delitto si compie con armi, o da persona travisata, o da più persone riunite, o con scritto anonimo, o in modo simbolico, o valendosi della forza intimidatrice derivante da segrete associazioni, esistenti o supposte.

2.6. La pena.

La figura giuridica penale base precisa che il reato è punibile con multa fino a euro 1032 ed invece, quando la minaccia è grave, o è fatta nei modi di ciò precisato delle aggravanti, la pena è di reclusione fino a un anno. Se invece il reato si commette insieme ad altri fatti che integrano altri reati, la pena, dipendendo di ogni figura penale la pena di multa e reclusione può essere aumentata.

2.7. Il procedimento.

Il delitto di minacce è procedibile a querela, se invece la minaccia è grave, si procede d'ufficio. L'arresto non è consentito neanche il fermo di indiziato di delitto, le misure cautelari non sono consentite; l'autorità giudiziaria procedente è quello del Giudice di Pace, se il delitto di minacce è commesso nella modalità aggravate è competente il Tribunale monocratico. Il reato si estingue con la rimessione della querela accettata dalla parte offesa ovvero dalla vittima.

III. Sintesi.

La garanzia penale della minaccia tutela il bene giuridico della tranquillità individuale. Infatti, è un delitto contro la libertà morale e indossa natura di pericolo. Non solo, gli atti specifici con cui si presente possono essere di natura ben diversa: parole, scritti, gesti, sms, e-mail, disegni, etc. Al mio criterio può essere anche atti che integrano altri reati, come la minaccia di uccisione ovvero dell'omicidio, di aggressione alla libertà sessuale, nel caso di estorsione, etc. Di conseguenza, il tipo protegge la libertà in particolare la tranquillità individuale.